



Prot. n. 6520

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 31-10-2012

Oggetto: REGOLAMENTO ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria, in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

MANCINI PIERA DEBORA	P	FUSARI RICCARDO	P
CASTELLANI MAURIZIO	P	MORRESI MARCO	P
BERNASCONI ANDREA	P	PACIONI ANTONELLA	A
BARTOLACCI STEFANIA	P	ILARI MATTIA	P
CICCIOLI MASSIMO	P	ACCIARRESI ROBERTO	P
GATTI SIMONA	P	LUCIANI DOMENICO	A
BATTISTA DAVID	P		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

LUCETTI ALBERTO	P
MORICETTA ANDREA	P
MASTRONARDI LUIGINA	P
SALVUCCI PAOLO	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BOLLI DOTT.SSA STEFANIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco MANCINI PIERA DEBORA in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:
BERNASCONI ANDREA
MORRESI MARCO
ACCIARRESI ROBERTO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
REGOLAMENTO ALIQUOTE E DETRAZIONI I. M. U.
COMUNE DI PETRIOLO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

CONSIDERATO che, a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che, a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D. Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

Con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

EVIDENZIATO che:

- **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*

- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

- **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l'altro, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504;

ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;

DATO ATTO che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, dal D.L.n.16/2012 così come convertito con modifiche dalla Legge 44/2011, dai richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO l'art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

PRESO ATTO che:

- il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 31.03.2012, giusto Decreto Ministeriale del 21.12.2011 pubblicato in G.U. n. 304 del 31.12.2011 e successivamente prorogato al 30.06.2012 con l'art. 29 comma 16 quater della Legge del 24.02.2012 n. 14 e ulteriormente prorogato alla data del 31 agosto 2012, con Decreto Ministeriale 20.6.12, ed infine ancora prorogato al 31.10.12 nella seduta del 2.8.12 della Conferenza Stato-Città;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l'art. 52;

DATO ATTO che l'ufficio ragioneria e tributi sta continuando ad effettuare i controlli dei mancati pagamenti dell'imposta ICI relativa agli anni precedenti, sia sulle aree fabbricabili che sugli altri immobili;

SENTITO lo stesso ufficio ragioneria che prevede di ricavare dagli accertamenti dell'imposta pregressa le somme necessarie a non squilibrare il bilancio 2012 pur non aumentando le aliquote base dell'IMU proposte dal Governo;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e verificata la possibilità di non dover modificare le aliquote proposte dal Governo;

RITENUTO, altresì, di proporre, per l'anno 2012, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

ATTESO che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti uffici comunali con le sopraccitate aliquote e detrazioni il gettito IMU di competenza comunale per l'anno 2012 è stato preventivato in € 314.914,00, quale somma da introitare ad aliquote di base (dati comunicati dal MEF);

VISTO l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 31 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett. e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

VISTO l'art.13- comma 6- del D.L. 201/2011 e preso atto che le variazioni delle aliquote base, stabilite dallo Stato, sono adottate con delibera consiliare ai sensi dell'art.52 del D.lgs n.446/1997 e, quindi, pertanto, con disposizione avente carattere regolamentare;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il “regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per abitazione principale dell'imposta municipale propria (I.M.U), riportato nell'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con la votazione di seguito riportata resa per alzata di mano da urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lg.vo 267/2000.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

ART.1- ALIQUOTE

Per l'anno 2012, sono provvisoriamente stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art.13-comma 12/bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U):

- **aliquota dello 0,45 per cento**- = **aliquota base aumentata dello 0,05%** relativamente alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- **aliquota della 0,45 per cento**- = **aliquota base aumentata dello 0,05%** relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, possedute ,a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;
- **aliquota della 0,1 per cento**- = **aliquota base – 0,1%** relativamente a fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 del D.L. 557/93;
- **aliquota (ordinaria) dell' 0,86 per cento = aliquota base aumentata dello 0,1%** - relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili- Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenerne inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

ART.2 DETRAZIONE

In base all'art.13 - comma 10 - del D.L. 201/2011 e s.m.i, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 - comma 2 - del D.L. n.201/2011 e s.m.i) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo di euro 400,00.

La detrazione si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;
- b) alle unità immobiliari di cui all'art.8 - comma 4 - del D.lg 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

ART.3 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1[^] gennaio 2012.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Rocchi Leonardo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

UDITO l'intervento dell'assessore al Bilancio nonché Vice Sindaco Luchetti Alberto il quale dopo aver illustrato la fonti normative attualmente in vigore e preso atto della situazione critica in cui gli enti locali versano, ha spiegato in considerazione dell'attuale situazione di bilancio le motivazioni che hanno indotto il responsabile del servizio ad aumentare le tariffe per mantenere gli equilibri di bilancio;

Il Consigliere Comunale Acciarresi Roberto non essendo favorevole all'aumento delle tariffe dichiara la propria astensione dal voto;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 9 astenuti n. 2 (Ilari - Acciarresi) resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare il “regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per abitazione principale dell'imposta municipale propria (I.M.U), riportato nell'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

ART.1- ALIQUOTE

Per l'anno 2012, sono provvisoriamente stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 - comma 12/bis - del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U):

- **aliquota dello 0,45 per cento- = aliquota base aumentata dello 0,05%** relativamente alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- **aliquota della 0,45 per cento- = aliquota base aumentata dello 0,05%** relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, possedute ,a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;
- **aliquota della 0,1 per cento- = aliquota base – 0,1%** relativamente a fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 del D.L. 557/93;
- **aliquota (ordinaria) dell' 0,86 per cento = aliquota base aumentata dello 0,1%** - relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili- Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenerne inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

ART.2 DETRAZIONE

In base all'art.13 - comma 10 - del D.L. 201/2011 e s.m.i, dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13- comma 2- del D.L. n.201/2011 e s.m.i) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo di euro 400,00.

La detrazione di applica anche:

- c) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;
- d) alle unità immobiliari di cui all'art.8- comma 4- del D.lg 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

ART.3 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1^a gennaio 2012.

3) Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

Parere:	Esito: Favorevole	Data : 27-10-2012
Regolarita' TECNICA		Il Responsabile del Servizio F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

Parere:	Esito: Favorevole	Data : 26-10-2012
Regolarita' CONTABILE		Il Responsabile del Servizio F.to ROCCHI LEONARDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MANCINI PIERA DEBORA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/11/2012 senza reclami;
- E' stata trasmessa al () CO.RE.CO. () Difensore civico comunale a richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate (art. 17, comma 38, legge n. 127/97);
- e' divenuta esecutiva il giorno: 31/10/2012
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;
- avendo il CO.RE.CO. () Difensore civico comunale comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita' (art. 45 L. 142/90 e art. 17, comma 40 L. 127/97).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA